

## **Regolamento di Avis Regionale di Basilicata**

### **ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE**

c. 1 Avis Regionale di Basilicata (di seguito chiamata Associazione), che aderisce ad AVIS Nazionale, in virtù dell'assenso espresso dal Comitato Esecutivo Nazionale in data 03/04/2004, è stata costituita nell'anno 1982 ed ha sede in Potenza, via Giovanni XXIII, n. 59.

### **ART. 2 – SOCI**

c. 1 L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica avviene su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata, in accoglimento della domanda di adesione presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'AVIS Nazionale.

c. 2 Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di base o equiparata, e non può effettuare donazioni di sangue per altre Associazioni.

c. 3 Il socio iscritto, come da Statuto, all'Avis Comunale, di base o equiparata, all'Avis Provinciale, all'Avis Regionale ed all'AVIS Nazionale, che non ha incarichi associativi di livello superiore, può svolgere attività associativa esclusivamente nel territorio di competenza dell'Avis Comunale di appartenenza. Qualsiasi deroga deve essere espressamente richiesta ed autorizzata.

c. 4 Un socio iscritto ad una Avis Comunale, di base o equiparata, può chiedere, in qualunque momento, di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di base o equiparata.

c. 5 Il socio che ha intenzione di trasferirsi ad altra Avis Comunale produce istanza di adesione sottoscrivendo la relativa scheda di iscrizione e contestualmente la richiesta di trasferimento, compilando l'apposito modulo predisposto dalla Sede Regionale. L' Avis Comunale, di base o equiparata, a cui il socio intende trasferirsi, provvede ad inviare alla Avis Comunale di appartenenza tale domanda di trasferimento.

c. 6 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell' Avis Comunale, di base o equiparata, interessata accoglie l'istanza di adesione del socio.

c. 7 Le Avis Comunali, di base o equiparate, devono comunicare all'Associazione, entro il mese di marzo di ogni anno, in formato elettronico, l'elenco dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente completo di tutti i dati come da allegato A. La mancata ottemperanza di tale obbligo associativo comporta il blocco automatico dei rimborsi associativi.

c. 8 L'Associazione può richiedere ad una Avis Comunale, di base o equiparata, del proprio territorio, formulandone la motivazione, con delibera del Consiglio Direttivo, di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa. Gli oneri sociali sono a carico dell'Associazione. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato.

c. 9 Il Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.

c. 10 La procedura di adesione all'Associazione dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale ed integrata, per il livello regionale, dal Presidente Regionale.

### ART. 3 - DOVERI DEI SOCI

c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo Statuto.

c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.

c.3 Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.

c.4 Tutti i soci possono assumere ruoli di responsabilità e di rappresentanza nell'ambito regionale, solo ed esclusivamente se eletti, delegati od autorizzati.

c.5 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.

c.6 I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutte le informazioni utili ai fini associativi.

c.7 Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

c.8 Il socio donatore deve:

- a) rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
- b) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
- c) fare riferimento per l'attività donazionale alle indicazioni dell'Avis Comunale, di base o equiparata di appartenenza;
- d) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
- e) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
- f) comunicare alla propria Avis Comunale, di base o equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini associativi.

#### **ART. 4 - SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE**

c.1 Il nome, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

c.2 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, delle strutture e dei servizi dell'Associazione è esercitata dal Consiglio Direttivo, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.

#### **Art. 5 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA**

c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Regionale, cioè dei legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri, sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Provinciali.

c.2 Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in:  
1. nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;  
2. nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche, risultanti dal verbale assembleare;  
3. copia del verbale con relativi allegati della Assemblea Provinciale;

c.3 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente, proveniente dalla stessa Avis Comunale, se segnalato, in caso contrario dal delegato supplente segnalato dal Presidente di Avis Provinciale.

c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe di altro associato persona giuridica.

c.5 I componenti del Consiglio Regionale e del Collegio dei Revisori dei Conti di Avis Regionale non possono essere delegati di soci persone fisiche.

c.6 La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Regionale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

#### **ART. 6 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI**

c.1 L'Associazione garantisce un contributo di euro 100 quale patrimonio minimo necessario per la costituzione di nuove Avis di base o comunali nel territorio di competenza.

c.2 Il versamento delle quote sociali annuali dovute all'Associazione è realizzato attraverso trattenuta effettuata dalla Segreteria della stessa sulla scheda del terzo ed ultimo rimborso alle Avis Comunali. Ove eccezionalmente ciò non fosse possibile si procederà ad una opportuna rateizzazione sui rimborsi successivi. Le quote associative dovute dalle Avis Provinciali si tratteranno dall'unico rimborso effettuato alle Avis

Provinciali. Le quote associative dovute alla sede Nazionale verranno trattenute dal secondo rimborso fatto alle Avis Comunali e dall'unico rimborso fatto alle Avis Provinciali.

#### **ART. 7 – ORGANI**

- c.1 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell'Associazione.
- c.2 L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.
- c.3 L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto.
- c.4 Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.

#### **ART. 8 – ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI**

- c.1 La sede dell'Assemblea Regionale degli associati è stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale.
- c.2 La convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Regionale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale per il tramite delle Avis Provinciali.
- c.3 Ai fini di un completo dibattito, ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica, potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell'Avis Provinciale di riferimento. La documentazione dovrà essere disponibile almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.
- c.4 In apertura di Assemblea vengono nominati i necessari questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario a garantire il regolare espletamento dei lavori assembleari.

#### **ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE**

- c.1 I seggi in Consiglio Regionale vengono assegnati alle province su base proporzionale, garantendo, comunque, un consigliere ad ogni provincia.
- c.2 **Le Avis Comunali fino a 2000 soci possono vedere eletto un solo candidato al Consiglio Direttivo, mentre le Avis Comunali aventi oltre 2000 soci possono vedere eletti fino ad un massimo di due candidati al Consiglio Direttivo.**
- c.3 In Assenza di candidature non ricorrerà il vincolo sopra citato.
- c.4 Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati Esecutivi Provinciali o loro delegati e un Referente della Consulta Avis Giovani di Basilicata.

## **ART.10 - COMITATO ESECUTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

c.1 Il Segretario Regionale procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso.

c.2 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede regionale, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell'art. 14.

c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell'attuazione, per la eventuale area di competenza assegnatagli dal Consiglio Regionale, dei progetti e delle decisioni approvati dallo stesso Organo.

## **ART.11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE**

c.1 Il Consiglio Regionale, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.

c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare, singolarmente, in ogni momento, tale controllo.

c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Regionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione.

c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Regionale ed al Comitato Esecutivo Regionale.

c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Regionale e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.

## ART. 12 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso.

c.2 Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale controricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai componenti presenti.

c.8 Le riunioni del Collegio sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell'AVIS Regionale e a tutte le Avis delle parti per quanto di competenza.

c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio Regionale dei Probiviri in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 12, nonché di disporre la sospensione cautelare di delibere di Organi associativi, qualora la loro esecuzione possa essere di pregiudizio per la vita associativa.

**c.12** Le sanzioni sono costituite dalla:

- a) censura scritta;
- b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;
- c) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla attività associativa, esclusa la donazione;
- d) espulsione dalla associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.

**c.13** Il Segretario Regionale cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne dà comunicazione alle Avis territoriali competenti.

**c.14** Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare, salvo che si tratti di componenti degli Organi Sociali delle Avis Regionale, Provinciali e Nazionale, i cui provvedimenti cautelari, in questo caso, vengono adottati direttamente dai Consigli Direttivi di questi ultimi sentite le comunali di provenienza. Tali provvedimenti cautelari devono essere convalidati, sempre in via cautelare, dal Collegio dei Probiviri Regionale entro il termine perentorio di giorni 20 dalla eventuale opposizione, da proporre entro il termine perentorio di giorni 5 dalla comunicazione del provvedimento.

**c.15** Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, di base o equiparata, cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Regionale.

**c.16** Qualora vengano meno le condizioni per la conservazione della qualifica di socio, il Consiglio Direttivo procede a decretarne la cancellazione dal libro dei soci.

### **ART. 13 - OBBLIGATORIETA' GIURISDIZIONE INTERNA**

**c.1** La richiesta di adesione all'Associazione comporta l'accettazione della giurisdizione Interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento. Il socio, fatte salve le decadenze di legge, è obbligato al preventivo ricorso alla giurisdizione interna.

**c.2** L'inosservanza del precedente comma rappresenta grave violazione disciplinare e comporta l'espulsione dall'Associazione secondo le vigenti norme regolamentari.

## ART. 14 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

c.1 L'Avis Regionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.

c.2 Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.

c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Regionale è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

## ART. 15 – CARICHE

c.1 L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Regionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Regionale dei Probiviri e del Giurì Nazionale deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti.

c.2 I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Provinciali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Regionale.

c. 3 Ogni carica sociale è incompatibile in caso di rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al 3° o 4° grado, di convivenza, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione.

c.4 L'esistenza di soli rapporti di coniugio o parentela o di affinità fino al 3° o 4° grado, di convivenza, non è causa di incompatibilità per i componenti dello stesso organo direttivo.

c.5 In presenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il 3° o 4° grado, nonché di convivenza, è altresì incompatibile la carica di Consigliere con la carica di componente del collegio dei revisori;

c.6 E' fatto obbligo di astenersi dal partecipare alla trattazione di argomenti in presenza di qualunque interesse sia diretto che per rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al 3° grado, convivenza.

c.7 Le incompatibilità tutte previste dallo Statuto e dal presente Regolamento o discendenti da norme di legge, devono essere rimosse dall'interessato entro dieci giorni dalla loro formazione e, in mancanza, si verifica la decadenza da tutte le cariche.

## **ART. 16 - NORME ELETTORALI**

c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.

## **ART. 17 - DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.

## **ART. 18 - ELETTORATO ATTIVO**

c.1 Ogni socio persona fisica - ai sensi e per gli effetti del c.3 dell'art. 4 dello Statuto Regionale - esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, così previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Regionale, in presenza dei presupposti ivi richiesti.

## **ART. 19 - ELETTORATO PASSIVO**

c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi dell'Associazione o ad essere designato quale delegato per l'Assemblea Regionale.

c.2 La candidatura può essere proposta per un solo organo dell'Associazione.

c.3 La candidatura a delegato e a componente di un organo sono incompatibili.

c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo Regionale e a componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, ovvero a componente del Collegio Regionale dei Probiviri, deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire, almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva, al Presidente dell'Avis Comunale di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base per gli organi sociali di tutte le Avis sovraordinate andranno inviate al Presidente dell'Avis Comunale di riferimento.

c.5 L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

c.6 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 - e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata - deve essere presente all'Assemblea elettiva della propria Avis di base, Comunale o equiparata.

## **ART. 20 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

**c.1** La valutazione delle candidature di cui al comma 1 dell'articolo precedente viene valutata in seno all'assemblea di riferimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute nello Statuto.

**c.2** Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.

**c.3** Ciascuna Assemblea competente non può proporre all'Assemblea dell'Avis sovraordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

**c.4** Risultano candidati alle cariche sociali sovraordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare e secondo l'ordine di graduatoria determinato dall'assemblea della struttura sotto ordinata, graduatoria che rimane vincolante per l'assemblea della struttura sovraordinata.

**c.5** Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti.

## **ART. 21 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI**

**c.1** L'Assemblea Regionale, nella seduta ordinaria svolta nell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, provvede alla nomina della Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l'Assemblea Regionale degli Associati, dal c. 6 dell'art. 5 del presente Regolamento.

**c.2** La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente, ha il compito di identificare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare.

**c.3** E' cura del Presidente dell'Avis Regionale convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all'avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all'elezione del Presidente della medesima.

**c.4** Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri, i Presidenti delle Avis Provinciali devono far pervenire alla Segreteria dell'Avis Regionale – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva, gli atti di cui al precedente art. 5, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l'altro, il numero

dei soci in essere al 31 dicembre dell'anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all'anno precedente.

c.5 La Segreteria di Avis Regionale interessata provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all'elenco dei soci di cui al comma 7 dell'art. 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri.

c.6 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alla Segreteria Regionale le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l'acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell'avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti.

c.7 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l'esito delle verifiche condotte alla Segreteria dell'Avis Regionale, prima e non oltre l'inizio dei lavori assembleari.

c.8 In caso di accertata posizione irregolare dei Delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto.

c.9 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e la Commissione Verifica Poteri di riferimento, debbono essere da questi ultimi segnalati alla Presidenza dell'Assemblea Regionale in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l'immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie.

c.10 L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale.

## **ART. 22 - NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.**

c.1 La composizione numerica degli organi sociali, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie.

c.2 In ogni fase elettiva, sia sulle proposte di candidature sia, successivamente, sui candidati, accanto al nominativo del socio candidato, deve essere indicata l'Avis Comunale, di base o equiparata, alla quale aderisce il candidato medesimo.

c.3 L'assegnazione dei seggi del Consiglio Regionale avviene su base proporzionale dividendo cioè il numero dei soci complessivi dell'Avis Regionale per il numero dei Consiglieri da eleggere, stabilendo così il quorum nella parte intera della divisione. Nella fase successiva si dividerà il numero dei soci di ciascuna Avis Provinciale per il quorum appena definita. La parte intera di tale divisione darà il numero dei seggi pieni. La parte decimale sarà utilizzata in ordine decrescente per l'assegnazione dei seggi con i resti.

c.4 In ogni elezione, in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età.

c.5 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

#### **ART. 23 – VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE**

c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri – nel rispetto del comma 7 dell'art. 9 dello Statuto Regionale, verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea.

c.2 Ove lo Statuto dell'Avis Regionale non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative.

c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze.

c.4 In sede assembleare:

- a) ai delegati che rappresentino 100 soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso;
- b) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato;
- c) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe – fino ad un massimo di 10 – di altri associati Persone Giuridiche.

c.5 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

c.6 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione.

#### **ART. 24 - IL COMITATO ELETTORALE**

c.1 L'Assemblea elettiva dell'Associazione, in apertura di seduta, provvede alla nomina con voto palese, determinandone, di volta in volta, il numero dei componenti il Comitato Elettorale, che vengono scelti tra i presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico.

c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche

sociali, in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge, e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente Regolamento.

**c.3** I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari.

**c.4** Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:

a) accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente art. 21;

b) provvede alla raccolta delle deleghe dei rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle;

c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;

d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell'inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali; affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;

e) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;

f) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;

g) procede allo spoglio delle schede;

h) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato.

**c.5** Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'Avis Regionale nonché inviato, per conoscenza, all'AVIS Nazionale.

**c.6** Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo art.25.

## **ART. 25 – VOTAZIONI**

**c.1** I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell'Assemblea elettiva devono essere resi noti ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del precedente art. 8 – nei tempi statutarî previsti.

c.3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, avviene con le seguenti procedure:

a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo;

b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda;

c) all'elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;

d) le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore.

c.4. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

#### **ART. 26 - RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE**

c.1 Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

c.2 La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 24. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti.

c.3 Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti.

c.4 Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.

#### **ART. 27 -- CODICE ETICO**

c.1 L'Associazione adotta un proprio codice etico al quale tutti i soci, in ogni loro azione associativa, devono ispirarsi.

## ART. 28 - NORMA FINALE

c.1 Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione. Le norme dei regolamenti delle Avis Territoriali, ove in contrasto con il presente regolamento dovranno essere adeguate in occasione della prima assemblea utile.

c.2 Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto di Avis Regionale, dal presente Regolamento e, limitatamente al ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri e dal Gran Giurì, dallo Statuto e Regolamento di AVIS Nazionale, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi di settore.